

**Chi versa a FSBA?**

Il Fondo si applica a tutti i dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di **Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claii, CGIL, CISL, UIL**, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Al Fondo potranno accedere anche i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

L'impresa ed i lavoratori iscritti ad **EBNA** sono automaticamente iscritti anche a **FSBA**, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015.

**Qual'è la modalità di adesione?**

Tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato (con esclusione del settore edilizia), aderiscono ad EBNA e quindi a FSBA attraverso un versamento unico esclusivamente tramite modello F24, sezione INPS, indicando il codice "EBNA", la quota per il dipendente e il mese di riferimento.

**Quanto versare ad EBNA/FSBA?**

La contribuzione ad EBNA-FSBA consiste in un **unico contributo** che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo:

- dal 1° gennaio 2016, quota fissa pari a **7,65 euro mensili per 12 mensilità per le prestazioni EBNA;**
- dal 1° gennaio 2016, quota variabile pari allo **0,45** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell'azienda **per FSBA.**
- Dal 1° luglio 2016, sempre per FSBA, si aggiunge un'ulteriore quota variabile pari allo **0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore.**

La "retribuzione imponibile previdenziale" sulla quale calcolare le quote variabili include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.) resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

**Quali sono i lavoratori soggetti alla contribuzione EBNA/FSBA?**

La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.

- **Part-time:** la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all'imponibile del mese. La quota fissa della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
- **Apprendisti:** la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all'imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione è dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
- **Lavoratori a chiamata:** la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all'imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione (7,65 euro mensili), in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera; mentre, in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità, non è dovuta.

**Quali lavoratori sono esclusi dal versamento?**

Sono esclusi dal versamento:

- **Lavoratori a domicilio**
- **Dirigenti ed altre figure professionali non compresi nel numero di dipendenti**
- **Tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL Edilizia artigianato**
- **I contratti di lavoro non subordinato, co.co.pro, gli stage**

**Quali sono le prestazioni erogate?**

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

- **un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (art. 30 DLgs 148/2015)**
- **assegno di solidarietà (art. 31 DLgs 148/2015)**

nel limite unico del massimale mensile pari ad euro 971,71 e s.a.

**A chi si rivolge?**

Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:

- Area Acconciatura – Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno, e Lapidari
- Area Meccanica
- Area Tessile - Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporto

**Sono escluse dai versamenti le imprese dell'edilizia.**

**Come si calcola la quota da versare?**

La quota da versare si calcola, mese per mese, in base al numero dei dipendenti in forza e per i quali si applica uno dei CCNL rientranti nel campo di applicazione.

Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.

**Come si richiede la prestazione?**

**La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa a EBNA/FSBA entro 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione**

**Alla domanda dovrà essere allegato**

- **l'Accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche**
- **il LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento**

**Le prestazioni si possono cumulare?**

Le prestazioni non possono cumularsi e nel biennio mobile sono alternative fra loro.

**Qual'è la durata delle prestazioni?**

La durata delle prestazioni è:

- **13 settimane per assegno ordinario in un biennio mobile**
- **26 settimane per l'assegno di solidarietà in un biennio mobile**

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

**Quali sono le condizioni per erogare le prestazioni?**

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

- **regolarità contributiva a FSBA da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016**
- **anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione**
- **verbale di Accordo sindacale.**

**Quando viene erogato l'assegno di solidarietà?**

**L'assegno di solidarietà** è corrisposto ai dipendenti delle imprese che, in presenza di Accordo sindacale effettivo prestazioni di lavoro ad orario ridotto

- **per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.**

Quando viene erogato l' assegno ordinario?

L'**assegno ordinario** è corrisposto ai dipendenti delle imprese che, in presenza di Accordo sindacale, siano sospesi a zero ore o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto nei seguenti casi:

- **Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche**
- **Situazioni temporanee di mercato**